

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)

INDICE DI RIVALUTAZIONE 15 APRILE 2003 - 14 MAGGIO 2003

Nel mese di APRILE 2003, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT in data 16.5.2003, è risultato pari a **120,4** (base 1995 = 100), cioè incrementato del **0,17%** rispetto al mese precedente. In applicazione dell'art. 1 della legge 29.5.1982 n. 297, **per i rapporti di lavoro cessati dal 15.4.2003 al 14.5.2003**, **TFR accantonato al 31 Dicembre 2002** deve essere rivalutato complessivamente del **1,318640%**, così calcolato:

$$120,4 - 119,1$$

$$1) \frac{\text{-----}}{119,1\%} \times 75\% = \mathbf{0,818640\%}$$

$$2) 1,50\% \times 4/12 \qquad \mathbf{0,500000\%}$$

$$\text{-----}$$

TOTALE 1,318640%

Rammentiamo che l'ISTAT fornirà l'indice di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre 2003, rispettivamente il **12 giugno**, 15 luglio, 11 agosto, 15 settembre, 14 ottobre, 13 novembre, 15 dicembre 2003.

2003	Data di cessazione del rapporto di lavoro		Indici ISTAT (1995=100)	Variazione % su Dicembre 2002 (1)	Riduzione al 75%	Aumento fisso: 1,50% annuo (1/12° mese)	Coefficiente % di rivalutazione del T.F.R. 2002	Montante % per dirigenti industriali (2)
	Dal	Al						
GENNAIO	15.01.03	14.02.03	119,6	0,419815	0,314861	0,125000	0,439861	297,449484
FEBBRAIO	15.02.03	14.03.03	119,8	0,587741	0,440806	0,250000	0,690806	298,192648
MARZO	15.03.03	14.04.03	120,2	0,923594	0,692695	0,375000	1,067695	299,308794
APRILE	15.04.03	14.05.03	120,4	1,091520	0,818640	0,500000	1,318640	300,051958
MAGGIO	15.05.03	14.06.03				0,625000		
GIUGNO	15.06.03	14.07.03				0,750000		
LUGLIO	15.07.03	14.08.03				0,875000		
AGOSTO	15.08.03	14.09.03				1,000000		
SETTEMBRE	15.09.03	14.10.03				1,125000		
OTTOBRE	15.10.03	14.11.03				1,250000		
NOVEMBRE	15.11.03	14.12.03				1,375000		
DICEMBRE	15.12.03	14.01.04				1,500000		

Note alla tabella

- (1) L'indice ISTAT del mese di Dicembre 2002, sul quale deve essere calcolato per il 2003 la variazione percentuale è pari a 119,1.
- (2) Il "Montante percentuale" deve essere utilizzato per rivalutare la mezza mensilità maturata dai dirigenti industriali fino al 31.1.1979, accantonata al 31.5.1982 (cfr. APIAPPUNTI n. 3/Marzo 1986 pag. L/174), da escludere nella determinazione dell'aliquota fiscale di cui all'art. 2, comma 3, della legge 26.9.1985 n. 482 (cfr. APIAPPUNTI n. 9/Ottobre 1985 pag. L/591).